



Comune di Serrara Fontana

Provincia di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 66/ 2015

ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale n. 642 del 21.08.2015 di violazione amministrativa elevato in data 14.08.2015 da Ufficiali di Polizia Locale del Comune di Serrara Fontana, con il quale veniva contestato al sig. Muhammad Safdar, nato a Khushab (Pakistan) il 01.04.1976 e residente in Napoli alla Piazza E. De Nicola n. 30, la violazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 17 del 08.04.2015, art. 28 e 29 D.Lgs. 114/98, nonché art. 57, capo 6°, comma 14 della L. R. n. 1 del 09.01.2014, perché sebbene in possesso di autorizzazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, n. 4262 del 31.10.2007, rilasciata dal Comune di Napoli, in violazione a quanto disposto con ordinanza sopra citata, esercitava la vendita di anelli e collane e bracciali artigianali in Via S. Angelo della frazione S. Angelo;

Visto:

che avverso il suddetto verbale il sig. Muhammad Safdar, ha presentato scritti difensivi;
che il Comando Polizia Municipale nel valutare gli scritti difensivi ha comunicato che gli stessi non possono essere accolti perché presentati oltre il termine di scadenza;

Atteso che il verbale de quo è stato contestato e notificato sul posto all'atto dell'accertamento;

Tenuto conto che nei termini di legge non è stato provveduto al pagamento in misura ridotta come riportato nel verbale;

Ritenuto che l'accertamento è pienamente legittimo e fondato;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

Visto il D. Leg.vo 114/98;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 08.04.2015;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 09.01.2014;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 5245 del 08.07.2013 di nomina del responsabile del servizio;

;

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate, al Sig. Muhammad Safdar, nato a Khushab (Pakistan) il 01.04.1976 e residente in Napoli alla Piazza E. De Nicola n. 30, autore della violazione nonché

obbligato in solido, il pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila euro) quale sanzione pecuniaria.

INGIUNGE

Al predetto di versare la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila euro) per sanzione pecuniaria previo versamento sul c/c postale n. 19133800 intestato al Comune di Serrara Fontana – proventi contravvenzionali – con indicazione nella causale del numero della presente ordinanza ingiunzione.

I versamenti devono essere effettuati entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente.


Ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 è ammessa opposizione alla presente ordinanza di ingiunzione entro trenta giorni dalla notifica dinanzi al Giudice di Pace.

Si avverte che il mancato pagamento della somma ingiunta, entro il termine sopra indicato comporterà l'esecuzione forzata del credito nelle forme e modi di legge a spese ed in danno dell'interessato, a cura del Servizio Polizia Locale di questo Ente, dando sin d'ora incarico di verificare allo scadere l'avvenuto pagamento.

Dalla Residenza Municipale, li 22 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Poerio Iacono Cristina P.)



Relata di Notifica